

lì, 25 settembre 2019

Ai Sig.ri **Sindaci/Presidenti dei Comuni**
Ai **Direttori /Segretari Generali**
Ai **Responsabili Gare e contratti /LLPP**
Loro Indirizzi

Oggetto: Nuova delibera ANAC su ASMELE CONSORTILE. Ma è una vera delibera?

Il 23 settembre scorso, ANAC ha pubblicato una nuova delibera sulla nostra Società. Rispetto a quella di aprile 2015, siamo di fronte ad un deciso salto di qualità. In peggio. Troppi sono gli svarioni, le illazioni e le false suggestioni. Troppe le “toccate e fuga” e i “copia e incolla” senza consecutio logica. Si legge che, a seguito di ispezione della Guardia di Finanza, nucleo distaccato presso l’Autorità, è stata condotta *un’indagine ad ampio raggio* (durata 15 mesi, ndr) *sull’attività contrattuale di ASMELE Consortile S.c. a r.l.* Ma viene da dubitare che si tratti della pronuncia di un’Autorità. La firma è di Raffaele Cantone ma deve trattarsi di firma apposta “alla stregua dell’istruttoria condotta dall’Ufficio procedente”.

Leggere [qui](#), per credere (le conclusioni ANAC, con in rosso i nostri commenti).

Per chi ha più pazienza, [qui](#) la delibera integrale con le nostre argomentazioni in rosso.

Diversi i segnali di una rinnovata attenzione, diciamo non cordiale, verso la Centrale. Non tanto per l’invio della G.d.F, la cui visita si è svolta in un clima di grande collaborazione e conclusa, dopo tre giorni intensi, con la consegna di migliaia di pagine di documenti (tutti digitalizzati). Quanto, piuttosto perché, nella Relazione al Parlamento del giugno scorso mentre non è citata la vittoria della Centrale in Consiglio di Stato, si legge che *ANAC ha ribadito, ... che le attività ... che consentono alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici, come nel caso di prestazione della piattaforma digitale Asmecom, possono essere fornite anche da associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da amministrazioni dello Stato o enti pubblici territoriali.* Insomma, meglio evitare la nostra Centrale e rivolgersi ad altre strutture associative. L’Autorità ricorda quel padre che, non avendo argomenti per mettere in discussione le virtù della fidanzata del figlio, *ribadisce* che esistono tante altre ragazze. Senza riflettere che, nel periodo interessato, non c’erano altre piattaforme e soprattutto che i Comuni sono pur sempre autonomi nella scelta della forma associativa. La relazione così prosegue: *Inoltre, premesso che, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 23 della Costituzione, nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge, ogni prestazione patrimoniale imposta dalla stazione appaltante deve trovare il proprio fondamento nel vigente dettato legislativo, con la conseguenza che non esistono disposizioni legislative che abilitano le stazioni appaltanti a richiedere il pagamento di una commissione agli aggiudicatari delle proprie gare d’appalto.* In pratica, si mette in discussione quanto sancito dalla [Sentenza del Consiglio di Stato n. 3042/2014](#), secondo la quale la commissione in capo agli aggiudicatari non confligge con l’art. 23 della Costituzione e che, inoltre, si tratta di una partita di giro, potendo gli affidatari imputarne il costo nella definizione dell’offerta.

Si aggiunga la rinnovata pressione degli apparati, con in prima linea ANCE, che attraverso le proprie strutture territoriali, dal Piemonte alla Sicilia, incita le aziende a non pagare la commissione imposta a copertura del costo dei servizi di committenza. E diffida le Stazioni appaltanti dall’inserirla nei bandi di gara. Una pronuncia chiara e definitiva dell’Autorità potrebbe porre fine alla querelle. Ma ANAC non manifesta idee chiare sulla

questione e si è finora espressa con un'altalena di 8 pronunce sulla legittimità del corrispettivo:

PC 140/2012	CI 2.7.2014	PC 17.12.2014	PC 3/2015	PC 53/2015	PC 247/2017	CI 13.10.2017	PC 1123.2018
SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

Ove PC sta per Pronuncia di Consiglio, CI per Conclusioni Istruttorie

Anche in questa nuova delibera, ANAC non si preoccupa di portare chiarezza. Sostiene di non essere certa che il corrispettivo sia legittimo! Che comunque occorre il rispetto del divieto di imputare nel corrispettivo i costi di gestione della piattaforma telematica (ma questo lo dice già l'art. 41 c. 2-bis del Codice)! Che, forse, la Centrale lo ha rispettato, fin dalla sua entrata in vigore, ma sposta la data di circa 18 mesi! Che vi sono invece ben 5 Comuni che, negligenzemente, non si sono informati né adeguati al divieto!

Finendo per notificare alla Centrale la contestazione rivolta ai 5 Comuni! Senza tenere conto che, dal 20.5.2017, data di entrata in vigore del divieto, sono stati pubblicati, sull'Albo Pretorio della Centrale, ben 2306 bandi di gara, tutti in regola rispetto al divieto!

Se ci fosse stato concesso il contraddittorio prescritto dalla legge 241/90, dalle Linee guida e dal Regolamento ANAC (art. 19, comma 3), avrebbe evitato i tanti svarioni presenti in delibera. Non solo sul corrispettivo, ma anche sulle altre contestazioni mosseci. Eppure, non può negare che, nel corso delle visite ispettive di ANAC e GdF non si sia registrata la massima collaborazione nell'espore la documentazione e i chiarimenti richiesti.

Inutile piangere sul latte versato, ormai. Ribatteremo avanti al TAR con la massima serenità. Ed anche avanti al Magistrato penale ed alla Corte dei Conti, che l'Autorità ha ritenuto di coinvolgere. Nelle more, occorre che ANAC si pronunci in forma inequivoca sulla legittimità del corrispettivo, indicando agli operatori pubblici e privati la propria posizione onde evitare inutili ed estenuanti contenziosi.

In mancanza, si renderà responsabile del danno erariale arrecato al patrimonio della Centrale, una società interamente partecipata da Enti pubblici.

E non si tratta di cosa da poco, visto che negli ultimi anni, si è impennata la crescita della Centrale, cui ormai aderiscono più di 1500 Enti locali in ogni parte d'Italia. Con oltre 4000 gare pubblicate, un transato di 4 miliardi di euro e risparmi per i Soci di 0,5 miliardi. Unica Centrale di committenza di rilievo nazionale, espressione di Enti locali. Unica Centrale certificata ISO 37001, lo standard europeo che attesta la piena rispondenza a tutte le norme anticorruzione. Con piattaforme telematiche che, oltre a semplificazione e risparmi, assicurano tracciabilità e trasparenza, veri antidoti ad ogni forma di abuso e malaffare.

Ciò spiega l'acuirsi del contrasto da parte degli apparati romani, chiusi a difesa delle proprie rendite di posizione e i tentativi di pressione sull'Autorità di regolazione, che già una volta ha mostrato di saper far valere la propria indipendenza, smentendo con pronunce successive tutte, ma proprio tutte, le contestazioni della delibera 32/2015. Avverrà anche stavolta. Speriamo non troppo tardi.

Il 4 novembre prossimo, saremo a Maastricht per ricevere dalle mani del Sindaco il prestigioso EIPA BEST PRATICE CERTIFICATE 2019, riconosciuto alle iniziative pubbliche distintesi per innovazione e risultati raggiunti. Rappresentiamo l'unica Centrale di committenza insignita da questo premio. Proveremo a non rimarcare che i risultati raggiunti sono stati conseguiti, nonostante il contrasto subito in patria

Cordiali saluti e buon lavoro.

Amministratore delegato

Dott. Michele Iuliano

